Il Sole 24 ORE

Dalla parcella alle tasse

I compensi dei professionisti sotto gli occhi del Fisco: da oggi una guida in tre puntate

Che cosa rientra nella definizione di compenso dal punto di vista fiscale e cosa no? Da oggi una guida per i professionisti.

Nicola Forte

—a pagina 10

Scrivi a:
professioni@ilsole24ore.com

DALLE PARCELLE ALLE TASSE - 1

Che cosa è «attività tipica»

In vista della «flat tax» che la manovra promette per il lavoro autonomo quali incassi rientrano e quali sono esclusi nel conteggio delle soglie di reddito

Il puzzle-compensi agli occhi del Fisco

Pagina a cura di
Nicola Forte

Tra le novità della manovra potrebbe esserci anche una nuova flat tax per i professionisti, O meglio l'aumento - forse fino a 100mila euro - della soglia dei compensi per rientrare, a determinati requisiti nel regime fiscale forfetario. In attesa di conoscere i dettagli e le condizioni della flat tax, il professionista può ricapitolare cosa esattamente rientri nella definizione di compenso, dal punto di vista fiscale e cosa no.

I compensi sono le entrate tipiche che caratterizzano le attività professionali, l'equivalente nel caso delle imprese sono i ricavi.

Il compenso professionale

Qualsiasi entrata collegata alla attività tipica svolta dal professionista è un «compenso». Ad esempio il pagamento per la redazione di un ricorso tributario da parte di un commercialista, o anche il pagamento a fronte di un'attività di consulenza contrattuale svolta da un avvocato.

Rientrano nella nozione di compenso anche gli oneri sostenuti dal professionista per eseguire la prestazione. Ad esempio le spese sostenute dal professionista per un collaboratore e addebitate al cliente. Questa somma è soggetta a ritenuta d'acconto se corrisposta da un sostituto di imposta (ad esempio una società).

I compensi possono essere anche corrisposti in natura. È il caso di una prestazione professionale remunerata con un quadro, anziché con una somma di denaro. Ma «le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista» (articolo 54, comma 5 del Tuir, Dpr 917/1986). Ad esempio se l'impresa che ha conferito l'incarico sostiene direttamente le spese alberghiere di trasferta del professionista, quest'onere non costituisce compenso in natura.

Inoltre, non sono compensi le entrate non collegate all'attività tipica svolta dal professionista (si veda l'articolo in basso). Si tratta, ad esempio, dei proventi realizzati con la cessione dei beni strumentali (mobili da ufficio, computer) o con la cessione della clientela.

Non sono compensi neppure le entrate realizzate con l'addebito delle spese nei confronti di un altro professionista che utilizza lo stesso studio dividendo gli spazi (e le spese) in comune. L'addebito delle spese telefoniche per la stessa linea utilizzata in comune da due professionisti deve essere considerato in diretta diminuzione dell'onere sostenuto dal professionista titolare del contratto (come indicato dalla circolare 38/E del 2010). La somma incassata non deve essere assoggettata a ritenuta, visto che non si tratta di un compenso.

Il ricavo di impresa

I ricavi sono i proventi tipici delle imprese (che in base all'articolo 2195 del Codice civile comprende la produzione di beni e servizi). Ad esempio, i proventi realizzati per l'organizzazione di corsi da una società che ha per oggetto l'esercizio di un'attività didattica sono ricavi.

Le entrate conseguenti alla vendita di beni strumentali (macchinari, computer, attrezzatura), se riguardanti operazioni di ordinaria sostituzione di questi beni per usura potrebbe dare luogo alla realizzazione di plusvalenze.

Queste componenti sono considerate ai fini fiscali e contabili «altri ricavi e proventi». La nozione di ricavo non è quindi esattamente corrispondente a quella di compenso per i professionisti. Non rientrano tra i ricavi le plusvalenze straordinarie.

Il Sole 24 ORE

Il trattamento fiscale

I compensi professionali partecipano alla formazione del reddito professionale in base al principio di cassa. Questo vuol dire che si considerano solo gli importi effettivamente incassati (e quando sono realmente incassati). Invece nell'ambito del reddito di impresa i ricavi rilevano per competenza. E non rileva il fatto che siano stati o meno incassati materialmente.

Sono previste due deroghe al principio di competenza per le imprese di minori dimensioni (articolo 66 del Tuir) e per il regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014. In questi casi i ricavi assumono rilevanza fiscale nell'anno in cui avviene materialmente l'incasso. Nella prossima legge di Bilancio il Governo sta studiando, appunto, anche il potenziamento del regime forfetario. Oggi i professionisti possono accedervi se dichiarano compensi non superiori a 30mila euro. Per alcune tipologie di attività d'impresa si può arrivare anche fino a 50mila euro di ricavi. Sono però previsti altri requisiti quali un determinato tetto di spese per dipendenti o collaboratori e per i beni strumentali. La manovra 2019 potrebbe aumentare la soglia massima di compensi e ricavi. Il provvedimento è ancora in discussione ma si ipotizza una prima soglia fino a 65mila euro che sconterebbe un'aliquota del 15%, mentre per la parte incrementale e fino a 100mila euro, l'aliquota salirebbe al 20 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il divario di genere

I redditi medi annui dei professionisti sia globali che differenziati per sesso in base al monitoraggio Adepp (su dati delle Casse di previdenza) dal 2011 al 2016

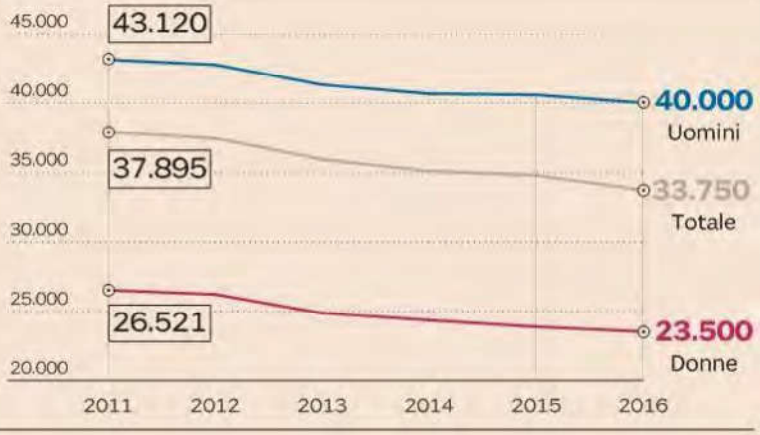

Fonte: VII Rapporto Adepp

Gli esempi

IL CASO	LA SOLUZIONE
Un professionista va in trasferta per conto del cliente sostenendo le spese di albergo e viaggio. L'addebito al cliente ha natura di compenso?	Sì. Sono oneri relativi all'esecuzione della prestazione professionale. Si applica la ritenuta se che paga è un sostituto di imposta (ad esempio una società)
Un medico, oltre alla ordinaria attività professionale, insegna tecniche chirurgiche in un master. Le somme incassate hanno natura di compensi?	Sì. Il professionista utilizza le sue conoscenze tecniche di medico per l'attività di insegnamento. I proventi sono attratti nell'attività di lavoro autonomo (sono compensi professionali)
Una società tra professionisti deve rinnovare attrezzature e pc. Vende i computer e realizza una plusvalenza. L'incasso come va tassato?	Si realizza una plusvalenza "ordinaria" nell'ambito del reddito d'impresa che deve essere indicata tra gli altri ricavi e proventi del bilancio. La tassazione segue le regole del Tuir e in alcuni casi può anche essere rateizzata
Le somme incassate a seguito di cessione dello studio professionale (cessione della clientela) hanno natura di compensi tassabili? Sono soggette a ritenuta?	Sono proventi diversi dai compensi che partecipano alla formazione del reddito del professionista al momento dell'incasso. Non sono soggetti a ritenuta d'acconto. Se la somma è incassata in unica soluzione si applica la tassazione separata, ma si può optare per l'Irpef (ordinaria) cumulativa con gli altri redditi

LE PROSSIME PUNTATE

1/10
PLUS E MINUS VALENZE
Quando si creano e come si gestiscono. Focus sulla cessione degli studi

8/10
STUDI IN COMUNE
La ripartizione delle spese e il riaddebito dei costi negli studi associati o «in condominio»

Su ilsole24ore.com

IL CANTIERE DELLA MANOVRA
Sul sito novità e aggiornamenti in tempo reale sulla legge di Bilancio

Il Sole 24 ORE

Per i grandi studi

Stp senza tassa piatta (e resta lo split payment)

Nelle società di professionisti le entrate tipiche, cioè per l'esecuzione delle prestazioni professionali, hanno natura di ricavi e non di compensi. L'agenzia delle Entrate ha precisato che, indipendentemente dalla natura professionale delle prestazioni, le Stp producono reddito di impresa e non di lavoro autonomo come si verifica per i singoli professionisti.

Il tema relativo alla natura del reddito e quindi della natura di ricavo attribuibile alle entrate "tipiche" è stato affrontato per la prima volta dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 35/E del 2018. Il documento ha analizzato il reddito conseguito da una società di avvocati, organizzata in società per azioni.

Secondo le indicazioni dell'amministrazione finanziaria la forma giuridica adottata (Spa, srl, etc) prevale rispetto alla tipologia delle prestazioni poste in essere, anche se professionali.

Queste società, dunque, sono in ogni caso produttive di reddito di impresa. Ne conseguono rilevanti effetti fiscali in grado di "condizionare" i vantaggi o gli svantaggi nel caso in cui l'attività professionale venga svolta nella forma societaria.

Il principale effetto riguarda la natura delle entrate "tipiche" che, come ricordato, sono ricavi e non compensi. Per le Stp quindi non è applicabile la ritenuta a titolo di acconto prevista per i compensi professionali dall'articolo 25 del Dpr 600/1973.

Il reddito deve essere determinato applicando il principio di competenza e non di cassa. Quindi se la società ha svolto una prestazione professionale, maturando il diritto ad ottenere il pagamento, il ricavo dovrà essere dichiarato, indipendentemente dall'avvenuto effettivo incasso.

Le società di capitale devono versare l'Ires, mentre il reddito viene imputato automaticamente ai soci, soggetti ad Irpef, qualora l'attività sia esercitata da una società di persone.

I vantaggi

Dal punto di vista organizzativo naturalmente le Stp consentono di "riunire" professionalità differenti concentrando più agevolmente capitali e risorse umane. Sarà così possibile fornire a condizioni di maggior favore prestazioni professionali di un livello qualitativo più elevato. Dal punto di vista fiscale, avendo le entrate "tipiche" natura di ricavi, la mancata applicazione della ritenuta d'acconto consente alla società di avere a disposizione maggiore liquidità. Questo vantaggio potrebbe però annullarsi nelle Stp che lavorano soprattutto con la pubblica amministrazione e che sono soggette allo split payment.

Gli svantaggi

L'applicazione del principio di competenza dà luogo alla tassazione dei ricavi maturati (per le prestazioni svolte) anche se non ancora incassati.

Si verifica, quindi, un'anticipazione della tassazione. La mancata applicazione della ritenuta sui ricavi farà scattare il meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter Dpr 633/1972) per le prestazioni verso la Pa e le società quotate in Borsa.

All'atto del pagamento il soggetto committente (Pa o società quotata) tratterrà l'Iva per versarla nelle casse dell'Erario in luogo della società tra professionisti. In questo modo, le Stp rischiano di maturare crediti Iva di rilevante entità più difficilmente recuperabili (spendibili o rimborsabili).

Il decreto estivo (Dl 87/2018) ha abrogato lo split payment per le sole prestazioni professionali soggette a ritenuta. Nel caso delle società la ritenuta non si applica e quindi lo split payment è pienamente operativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA